

Edizione di mercoledì 22 Febbraio 2023

CASI OPERATIVI

Tassazione della cessione di quote in società di persone
di Euroconference Centro Studi Tributari

DICHIARAZIONI

Dichiarazione Iva e compilazione del rigo VO3
di Luigi Scappini

CRISI D'IMPRESA

Crisi di impresa: cessione d'azienda e responsabilità dell'acquirente per i debiti fiscali
di Fabio Giommoni

BILANCIO

Reiterate le facoltà su perdite e sospensione degli ammortamenti
di Fabio Landuzzi

CONTROLLO

La pianificazione della revisione nelle "nano imprese"
di Emanuel Monzeglio

BUSINESS ENGLISH

How to delegate effectively
di Tom Roper

CASI OPERATIVI

Tassazione della cessione di quote in società di persone

di **Euroconference Centro Studi Tributari**

OneDay Master

TASSAZIONE DELLE CRIPTO-ATTIVITÀ: NOVITÀ E ULTIMI CHIARIMENTI DELLE ENTRATE

[Scopri di più >](#)

Domanda

Una Snc, con distributore, autolavaggio e bar:

1. il bar è in affitto di azienda;
2. il distributore ha ricavi solo per la gestione e
3. l'autolavaggio è gestito con un dipendente.

I soci, persone fisiche, hanno acquisito le quote tramite la normativa del '92 che consentiva alle ditte individuali con collaboratori familiari di trasformarsi in società.

La compagine societaria è composta di 3 soci, 2 dei quali iscritti all'Inail e all'Inps commercianti. Tutti e tre vorrebbero cedere tutte le quote societarie a un terzo soggetto.

La vendita delle quote può essere assoggettata all'aliquota unica del 26% o la plusvalenza dovrà essere assoggettata a imposta ordinaria?

[LEGGI LA RISPOSTA DI CENTRO STUDI TRIBUTARI SU EVOLUTION...](#)



DICHIARAZIONI

Dichiarazione Iva e compilazione del rigo V03

di **Luigi Scappini**



La **dichiarazione annuale Iva** rappresenta il momento in cui i **produttori agricoli** che cedono prodotti agricoli e ittici compresi nella prima parte della [tabella A](#)) allegata al D.P.R. 633/1972, ai sensi di quanto previsto dal [comma 11](#) dell'**articolo 34 D.P.R. 633/1972**, **comunicano** la scelta del **regime Iva**.

L'**opzione**, per espressa previsione normativa, segue le modalità previste dal Regolamento di cui al **D.P.R. 442/1997**, ragion per cui la **comunicazione** riveste un ruolo esclusivamente **formale**, in **assenza** del quale non viene meno la scelta e si rende applicabile la sola **sanzione amministrativa**, prevista dall'[articolo 8 D.Lgs. 471/1997](#), compresa tra 250 e 2.000 euro.

Ai sensi dell'[articolo 2 D.P.R. 442/1997](#), come anticipato, il contribuente deve procedere alla comunicazione dell'opzione nella prima dichiarazione annuale Iva da presentare successivamente alla scelta operata.

In caso di **esonero** dall'obbligo di **presentazione** della **dichiarazione** annuale, la scelta dovrà essere **comunicata** nella dichiarazione dei **redditi**.

Tali fattispecie, come chiarito dall'Agenzia delle entrate con la **risoluzione 209/E/1998**, si verifica nei casi in cui l'esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione annuale Iva sussista anche a seguito del sistema opzionale prescelto o nell'ulteriore ipotesi di assenza di obbligo di presentazione della dichiarazione anche per le eventuali ulteriori attività svolte.

Questa casistica si manifesta, ad esempio, nel caso di un **produttore agricolo** che nell'anno solare precedente ha realizzato o, in caso di inizio di attività, prevede di realizzare un volume d'affari non superiore a 7.000 euro, costituito per almeno 2/3 da cessioni di prodotti agricoli e ittici compresi nella prima parte della tabella A) allegata al D.P.R. 633/1972; infatti, ai sensi del [comma 6](#) dell'articolo 34, D.P.R. 633/1972, è **esonerato**, oltre che dal versamento dell'Iva, anche da tutti gli obblighi documentali e contabili, compresa la presentazione della dichiarazione annuale.

L'imprenditore agricolo esonerato dovrà, in tal caso procedere all'allegazione, in sede di presentazione del modello Redditi, del **quadro VO**.

Nello specifico, il **rigo VO3** è dedicato alle **opzioni** che possono essere esercitate da parte degli imprenditori agricoli in riferimento alle scelte effettuate per quanto riguarda il regime Iva da applicare, ricordando che, quello c.d. speciale e disciplinato dall'[articolo 34 D.P.R. 633/1972](#) rappresenta, al rispetto dei requisiti soggettivi e oggettivi richiesti, quello **naturale**.

MODELLO IVA 2023
Periodo d'imposta 2022

CODICE FISCALE

QUADRO VO
OPZIONI

Mod. N.

QUADRO VO
COMUNICAZIONI
DELLE OPZIONI E REVOCHE

**Sez. 1 - Opzioni,
rinunce e revoche agli
effetti dell'imposta
sul valore aggiunto**

VO1	Art. 19 bis 2 - comma 4 - RETTIFICA DETRAZIONE PER BENI AMMORTIZZABILI	Opzione	1	<input type="checkbox"/>			
VO2	LIQUIDAZIONI TRIMESTRALI (art. 7, d.P.R. n. 542/1999)	Opzione	1	<input type="checkbox"/>	Revoca	2	<input type="checkbox"/>
AGRICOLTURA							
VO3	- Art. 34, comma 6: Soggetti esonerati	Rinuncia	1	<input type="checkbox"/>	Revoca	2	<input type="checkbox"/>
	- Art. 34, comma 11: Applicazione del regime ordinario IVA	Opzione	3	<input type="checkbox"/>	Revoca	4	<input type="checkbox"/>
	- Art. 34-bis: Applicazione del regime ordinario IVA	Opzione	5	<input type="checkbox"/>	Revoca	6	<input type="checkbox"/>

La **casella 1** deve essere fleggata proprio dai produttori agricoli in regime di esonero ai sensi dell'articolo 34, [comma 6](#), D.P.R. 633/1972, che, a decorrere dal 2022, hanno **rinunciato** a tale regime di esonero.

La **casella 2**, al contrario, deve essere fleggata dai contribuenti che, **decorso almeno un triennio** dall'opzione di cui sopra, a partire dal 2022 hanno deciso di **revocare** la scelta per il regime **ordinario** Iva e deciso di **"rientrare"** nel regime di **esonero**.

I produttori agricoli che, rispettando i requisiti previsti dal [comma 1](#) dell'articolo 34 D.P.R. 633/1972, hanno deciso, fruendo di quanto previsto dal successivo comma 11, a **decorrere** dal periodo d'imposta **2022**, di applicare l'**Iva** secondo le **regole ordinarie**, devono fleggare la **casella 3**.

Detta casella deve essere fleggata anche dai produttori agricoli esonerati di cui sopra che vogliono applicare l'Iva secondo le regole ordinarie.

Tali soggetti, dovranno, come sopra detto, contestualmente fleggare anche la casella 1.

Al contrario, la **casella 4** deve essere fleggata dai **contribuenti** che, a partire dal 2022, hanno **revocato** l'opzione per l'applicazione dell'Iva secondo le **regole ordinarie** e deciso di tornare al regime speciale previsto dall'[articolo 34 D.P.R. 633/1972](#). Anche in questo caso, l'opzione originaria deve essere stata effettuata almeno un triennio prima e quindi prima del 2020.

Le successive **caselle 5 e 6** sono dedicate agli **imprenditori agricoli** che, oltre all'attività principale **esercitano** anche attività dirette alla **fornitura di servizi** di cui all'articolo 2135, comma 3, cod. civ., attività per le quali, a decorrere dal 1° gennaio 2004, si rende applicabile la disciplina speciale prevista dall'[articolo 34-bis D.P.R. 633/1972](#).

La casella 5 deve essere fleggata dai produttori agricoli che, a partire dal 2022, hanno applicato l'Iva nei modi ordinari mentre la successiva casella 6 deve essere fleggata da quelli che, decorso almeno un triennio dalla scelta del regime ordinario, hanno deciso, a partire dal 2022, di tornare ad applicare le regole speciali di detrazione previste dall'[articolo 34-bis D.P.R. 633/1972](#).

CRISI D'IMPRESA

Crisi di impresa: cessione d'azienda e responsabilità dell'acquirente per i debiti fiscali

di **Fabio Giommoni**



La normativa fiscale prevede una **responsabilità “rafforzata”** in capo all'acquirente di un'azienda (o di un ramo di essa) che si sovrappone alle regole della **responsabilità civilistica** dettate dal **comma 2 dell'articolo 2560 cod. civ.**, secondo il quale **il cessionario risponde dei debiti afferenti all'azienda “se essi risultano dai libri contabili obbligatori”**.

In ambito tributario, la disciplina speciale, **prevista al fine di aumentare le tutele degli interessi erariali** (dal momento che i debiti tributari connessi agli accertamenti possono anche non risultare dai libri contabili), è contenuta nell'**articolo 14 D.Lgs. 472/1997**, il cui comma 1 prevede che **“il cessionario è responsabile in solido, fatto salvo il beneficio della preventiva escussione del cedente ed entro i limiti del valore dell'azienda o del ramo d'azienda, per il pagamento dell'imposta e delle sanzioni riferibili alle violazioni commesse nell'anno in cui è avvenuta la cessione e nei due precedenti, nonché per quelle già irrogate e contestate nel medesimo periodo anche se riferite a violazioni commesse in epoca anteriore”**.

Il comma 5-ter del medesimo **articolo 14** conferma che la disciplina in esame si applica, in quanto compatibile, a **tutte le ipotesi di trasferimento di azienda**, ivi compreso il **conferimento d'azienda**.

Le caratteristiche della responsabilità fiscale dell'acquirente sono, dunque, le seguenti:

- è **sussidiaria** in quanto è previsto il beneficio della preventiva escussione, che impone all'Ufficio di procedere, anzitutto, in via esecutiva nei confronti del cedente e soltanto dopo aver espletato detta fase il credito erariale può essere fatto valere nei confronti del cessionario;
- è **limitata** alle violazioni commesse e/o contestate nell'anno in cui è avvenuto il trasferimento e nei due anni precedenti;
- **opera nei limiti del valore dell'azienda acquisita** che, ai sensi di quanto precisato dalla

[circolare 180/E/1998](#), deve essere individuato nel valore accertato dal competente Ufficio ovvero, in mancanza di accertamento, in quello dichiarato dalle parti nell'atto di cessione.

Inoltre, il comma 2 dell'[articolo 14](#) stabilisce che **la responsabilità del cessionario è limitata al debito risultante, alla data del trasferimento, dagli atti degli uffici dell'Amministrazione finanziaria** e degli enti preposti all'accertamento dei tributi di loro competenza.

A tale riguardo, per tutelare la buona fede del cessionario, il [comma 3](#) dell'articolo 14 prevede la possibilità per lo stesso di richiedere all'Ufficio un **certificato sull'esistenza di contestazioni in corso e di quelle già definite per le quali i debiti non sono stati soddisfatti**. Il certificato, se negativo, ha pieno effetto liberatorio del cessionario (del pari liberato ove il certificato non sia rilasciato entro 40 giorni dalla richiesta).

Il comma 4 dell'[articolo 14](#) stabilisce, infine, che **il cessionario si rende comunque responsabile** (illimitatamente), per i debiti fiscali nell'ipotesi di **cessione attuata in frode dei crediti tributari** (ciò anche se la cessione è avvenuta con trasferimento frazionato di singoli beni).

La descritta disciplina di responsabilità fiscale del cessionario **non opera in caso di crisi di impresa**, in quanto il comma 5-bis dell'[articolo 14 D.Lgs. 472/1997](#) stabilisce che le disposizioni del medesimo articolo 14 (**salvo il caso di cessione in frode dei crediti tributari**) non trovano applicazione quando la cessione dell'azienda avviene nell'ambito di:

- **procedura concorsuale** (fallimento, concordato fallimentare, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria);
- **accordo di ristrutturazione dei debiti** (ex [articolo 182-bis](#) della "vecchia" Legge Fallimentare);
- **piano attestato di risanamento** ([articolo 67, comma 3](#), lettera d), della "vecchia" Legge Fallimentare);
- procedimento di **composizione della crisi da sovraindebitamento** o di **liquidazione del patrimonio**.

La *ratio* dell'esclusione della responsabilità del cessionario è quella di **facilitare il trasferimento di aziende e di rami d'azienda nell'ambito delle procedure di risoluzione delle crisi di impresa**, eliminando quei **rischi fiscali che avrebbero potuto disincentivare l'acquirente** e favorendo quindi la continuazione dell'impresa e la salvaguardia dei posti di lavoro.

Tale esclusione è in linea con quanto previsto in ambito concorsuale dal nuovo Codice della Crisi di impresa e dell'insolvenza di cui al D.Lgs. 14/2019 (CCII), il quale, in continuità con l'abrogata Legge fallimentare, prevede la **possibilità di derogare alle disposizioni civilistiche di cui all'[articolo 2560 cod. civ.](#)** nei casi di cessione d'azienda attuata in sede di **liquidazione giudiziale** ([articolo 214 CCII](#)) o in esecuzione di un **concordato preventivo** ([articolo 118, comma 8, CCII](#)).

Tuttavia, **la normativa sulla crisi di impresa e quella tributaria non sono allineate** con riferimento, da una parte, al piano attestato di risanamento e all'accordo di ristrutturazione dei debiti e, dall'altra, alla composizione negoziata della crisi di impresa.

Infatti, nell'ambito del **piano attestato di risanamento e dell'accordo di ristrutturazione dei debiti** non è prevista la possibilità di derogare, per legge, all'articolo 2560 cod. civ. mentre, come detto, ai fini fiscali la disciplina di responsabilità del cessionario di cui all'[articolo 14 D.Lgs. 472/1997](#) non opera.

Nella **composizione negoziata della crisi di impresa** la situazione è esattamente inversa.

Infatti, l'[articolo 22, comma 1 lett. d\), CCI](#) prevede che, su richiesta dell'imprenditore, **il tribunale**, verificata la funzionalità degli atti rispetto alla continuità aziendale e alla migliore soddisfazione dei creditori, possa **autorizzare il trasferimento dell'azienda**, o di suoi rami, **senza gli effetti di cui all'articolo 2560, comma 2, cod. civ.**, previa **verifica del rispetto del principio di competitività** nella selezione dell'acquirente.

Non è invece richiamata la norma di inapplicabilità della responsabilità dell'acquirente per i debiti tributari di cui all'[articolo 14 D.Lgs. 472/1997](#), né, a tal fine, pare che possa essere invocata una interpretazione "analogica" rispetto all'elenco riportato nel comma 5-bis di tale articolo, in quanto **la composizione negoziata non può essere considerata una "procedura concorsuale"**.

D'altra parte non vi sono ragioni per non applicare l'esclusione della responsabilità fiscale dell'acquirente anche nell'ambito della procedura di composizione negoziata, visto che ciò è previsto per il **piano di risanamento** dal comma 5-bis dell'articolo 14, a fronte della cui introduzione, avvenuta ad opera del D.Lgs. 158/2015, sono venute meno quelle teorie che subordinavano la deroga alla responsabilità fiscale nelle sole procedure caratterizzate da un intervento dell'autorità giudiziaria, come il fallimento, il concordato preventivo e l'accordo di ristrutturazione.

In passato, la [R.M. 112/E/1999](#) aveva, infatti, **limitato la responsabilità solidale** a carico del cessionario di un'azienda, per il pagamento di imposte e sanzioni imputabili al cedente, alle sole "cessioni su base volontaria e negoziale e non già a quelle con evidenti profili pubblicistici", quali quelle **effettuate nell'ambito di fallimenti** o quelle **realizzate in esecuzione di concordati preventivi omologati**, che "al pari delle vendite fallimentari, si configurano come atti di vendita coattivi, caratterizzati dai medesimi profili pubblicistici" (risposta a consulenza giuridica n. 21/2019).

Ma nel piano di risanamento mancano queste caratteristiche in quanto non vi è alcun intervento del Tribunale, nemmeno in sede di omologa, per cui **la disapplicazione della responsabilità fiscale dovrebbe operare**, a maggior ragione, **in seno alla composizione negoziata della crisi di impresa**, dove **l'intervento del Tribunale è previsto** proprio ai fini dell'autorizzazione alla cessione dell'azienda senza gli effetti di cui all'[articolo 2560, comma 2,](#)

[cod. civ..](#)

Almeno in tale ipotesi parrebbe imprescindibile la disapplicazione della disciplina speciale di responsabilità fiscale in capo al cessionario, per cui è opportuno che il Legislatore intervenga quanto prima per allineare la normativa fiscale a quella della composizione negoziata, perché proprio **l'assenza di una "copertura" sul lato dei debiti tributari in sede di cessione o conferimento d'azienda** costituisce, come evidenziato da diversi commentatori, **uno dei motivi per i quali la composizione negoziata non sta riscuotendo particolare successo.**

Da ultimo pare opportuno evidenziare che la suddetta problematica non si verifica qualora **la composizione negoziata** – invece che con gli strumenti di cui al comma 1 dell'[articolo 23, CCII](#) (contratto con uno o più creditori, convenzione di moratoria o accordo di risanamento) – **si concluda con gli strumenti previsti dal comma 2 dell'articolo 23, CCII** (piano attestato di risanamento, accordo di ristrutturazione dei debiti, concordato preventivo semplificato, altre procedure concorsuali previste dal CCII), perché in quest'ultimo caso la disapplicazione della responsabilità fiscale del cessionario è assicurata dal disposto del citato [articolo 14, comma 5-bis, D.Lgs. 472/1997](#).

BILANCIO

Reiterate le facoltà su perdite e sospensione degli ammortamenti

di **Fabio Landuzzi**



Il **Decreto Milleproroghe** (D.L. 198/2022, attualmente in fase di conversione in legge) è intervenuto su **due specifiche aree** che interessano gli aspetti contabili e civilistici dei bilanci in corso di chiusura. Precisamente, l'[articolo 3](#):

- al comma 9, estende anche alle **perdite emerse nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2022** la speciale disciplina facoltativa dell'[articolo 6, comma 1, D.L. 23/2020](#), ovvero la **sospensione per un quinquennio** degli **obblighi di riduzione del capitale** per perdite, e della **causa di scioglimento** anticipato della società per la riduzione del **capitale sociale al di sotto del minimo** previsto dalla legge, altrimenti prescritte ai sensi degli [articoli 2446, commi 2 e 3, 2447, 2482-bis, commi 4, 5 e 6, 2482-ter, 2484, co. 1, n. 4](#), e [2545-duodecies, cod. civ.](#); e
- al comma 8, estende anche all'**esercizio in corso al 31 dicembre 2023** la facoltà, già prevista per gli esercizi in corso al 31 dicembre 2020, 2021 e **2022**, dall'[articolo 60, comma 7-bis, D.L. 104/2020](#), di poter **sospendere**, in tutto o in parte, **l'imputazione** al conto economico dell'esercizio **degli ammortamenti** delle immobilizzazioni materiali ed immateriali.

Il primo dei due interventi sopra elencati, entrambi i quali hanno il chiaro scopo di rinnovare le forme meramente contabili di preservazione delle imprese nel contesto particolarmente complesso di questi anni, riporta alla ribalta le considerazioni che già erano state sviluppate in occasione della precedente edizione di queste norme, con riferimento alla questione della più **corretta individuazione di quali perdite** possano effettivamente accedere al beneficio (facoltativo) proposto dal Legislatore.

Ovvero, se si deve dare preminenza alla **dimensione "economica" della perdita** (quella che emerge dal conto economico, per essere chiari) senza considerare il suo **preventivo assorbimento** tramite l'uso delle **riserve del patrimonio netto** (tesi sostenuta da Assonime, nel Il Caso 6/2021, e dal Notariato del Triveneto, nella Massima T.A.1,) oppure se si deve guardare alle perdite che, **previa riduzione ad opera delle riserve**, residuano per un importo tale da

intaccare il capitale sociale nella misura ritenuta “pericolosa” dall’ordinamento (tesi che veniva sostenuta, ad esempio, dal **Cndcec** nel **documento pubblicato il 25 marzo 2022** insieme alla FNC).

Si può osservare come entrambe le posizioni espresse abbiano una loro ragione ed una **dignità tecnica** apprezzabile; per cui, spetterà agli organi delle società decidere dell’assunzione della posizione ritenuta più **adeguata nel caso di specie**, tenendo conto della **necessaria prudenza** con cui questa norma deve essere in ogni caso applicata, non dimenticando gli effetti prodotti dalla sua ormai pluriennale reiterazione.

Rimangono in ogni caso ferme **tutte le altre condizioni e prescrizioni** poste dall’impianto normativo dell’articolo 6 D.L. 23/2020, quanto in modo particolare alla **separata indicazione di tali perdite** nella **Nota integrativa**, avendo riguardo anche alla **origine e movimentazione** intervenuta.

Come anzidetto, non si può tacere che accresca la **sensibilità** a cui richiamava già il Cndcec circa la **decisione degli amministratori** di usufruire di questa facoltà, ancor più se già ne avessero beneficiato per le perdite degli anni precedenti; si rammenta, infatti, come fosse stato fatto richiamo alla necessità di compiere “**valutazioni ragionevoli e prudenti**” facendo ricorso a questa facoltà con delle modalità “**selettive**” e “**non indiscriminate**”, senza perdere di vista le “**concrete prospettive**” dell’impresa di riuscire a **coprire le perdite** nell’orizzonte temporale allungato, mediante **azioni pianificate dal management**.

Occorre infatti ricordare che la norma **non costituisce affatto una deroga al generale postulato della continuità aziendale**, così che “*resta in ogni caso ferma la necessità della verifica della sussistenza della continuità aziendale*” da parte degli amministratori, pur in presenza di perdite.

Di effetto ancor più potenzialmente dirompente, se guardato rispetto al concetto contabile e ragionieristico di formazione del bilancio, è il secondo dei provvedimenti citati, con cui **si estende anche al 2023** (dopo il triennio 2020 – 2022) la **facoltà di non imputare gli ammortamenti** nel bilancio d’esercizio per i soggetti *OIC Adopter*.

Dato che si tratta del quarto anno di applicazione (facoltativa) della deroga, molto probabilmente alcuni cespiti giungeranno già nel 2022 alla **fine della loro vita utile**, o saranno comunque davvero prossimi a raggiungerla, sicché per questi beni si porrà in ogni caso il tema dell’imputazione al conto economico di periodo degli ammortamenti “sospesi”, vuoi **in forma di minusvalenze** (come nel caso dei cespiti dismessi) o vuoi in forma di **maggiori quote di ammortamento** a causa del venir meno di un periodo di vita utile residua.

Per cui è ragionevole supporre che le intenzioni del Legislatore siano quelle di fornire anche per il 2022 ed il 2023 un’occasione per **alleggerire il conto economico** delle imprese in modo straordinario, avendo riguardo a **cespiti di più recente acquisizione**, oppure a **cespiti che hanno ancora una cospicua vita utile** residua, anche per effetto di eventuali revisioni della durata stessa.

Anche in questo caso restano **ferme tutte le altre condizioni** già previste dall'impianto normativo, ivi incluso il **trattamento fiscale** che, secondo l'interpretazione avallata anche dall'Amministrazione Finanziaria, consente all'impresa stessa di **scegliere se proseguire o meno l'ammortamento ai soli fini fiscali** mediante l'effettuazione di una variazione in diminuzione extracontabile, generando così un doppio binario contabile e fiscale foriero di produrre imposte differite.

CONTROLLO

La pianificazione della revisione nelle “nano imprese”

di **Emanuel Monzeglio**



Abbiamo già parlato, in un [precedente contributo](#), del concetto di “*nano imprese*” e di come la revisione per tali società può essere in qualche modo “**semplificata**”.

Il passaggio successivo è **la pianificazione della revisione** delle “nano imprese” nonché la **valutazione e l’identificazione del rischio**.

L’attività di pianificazione, disciplinata dal **principio di revisione internazionale ISA Italia n. 300**, deve essere **adattata alle dimensioni** del cliente e, proprio in virtù di tale aspetto, per le “nano imprese” tale dimensione può essere più contenuta.

L’attività può essere divisa in due fasi distinte: la definizione della **strategia di revisione** e, successivamente, **l’elaborazione del piano**.

Come sopra descritto, il primo punto per il revisore è quello di **definire la strategia generale di revisione** che aiuta **il revisore a determinare**, insieme al completamento della valutazione del rischio, le risorse da impiegare – nonché la quantità – in specifiche aree di revisione, quando impiegare tali risorse ovvero se nella fase di interim o nella fase di chiusura, come gestire, dirigere e supervisionare tali risorse.

Per poter ottenere tutto ciò, **il revisore deve**, quindi:

1. **identificare** le caratteristiche dell’incarico;
2. **determinare gli obiettivi dell’incarico** per poter pianificare la tempistica della revisione;
3. **considerare i fattori significativi**, secondo il giudizio professionale del revisore, nell’indirizzare il lavoro del team di revisione;
4. **considerare i risultati** delle attività preliminari dell’incarico;
5. **determinare la natura, la tempistica e l’entità delle risorse** necessarie per lo svolgimento dell’incarico.

Nelle imprese di dimensioni minori, il lavoro può essere svolto **interamente da un team di revisione molto ristretto**; infatti, nella prassi **il revisore legale svolge direttamente il lavoro** o, al massimo, con un solo aiuto di un collaboratore.

Proprio per questo, nelle “nano imprese” la predisposizione della strategia generale di revisione **non è un’attività complessa** e, spesso, comprende **un breve memorandum** predisposto al completamento della revisione precedente basato sul riesame delle carte di lavoro evidenziando le problematiche identificate.

Una volta definita la strategia generale di revisione, il revisore è in grado di **elaborare il piano di revisione** per fronteggiare gli aspetti identificati dalla strategia.

È importante sottolineare che, anche se rappresentano processi separati, la **strategia di revisione e il piano sono tra loro strettamente correlati**.

Il **piano di revisione** è più dettagliato della strategia generale di revisione e deve contenere i seguenti aspetti:

1. natura, tempistica ed estensione delle **procedure di valutazione del rischio** pianificate;
2. natura, tempistica ed estensione delle **procedure di revisione in risposta ai rischi** identificati e valutati;
3. la pianificazione delle altre **procedure di revisione in conformità ai principi di revisione internazionali**.

Il piano di revisione nelle imprese di medio/grandi dimensioni prevede, anche, la **pianificazione** della natura, della tempistica e l'estensione delle **attività di direzione e di supervisione dei membri del team** di revisione e il riesame del loro lavoro.

Per quanto riguarda le “nano imprese”, siccome la revisione viene svolta nella quasi totalità dei casi **direttamente e interamente dal responsabile dell’incarico**, **non sussistono** questioni legate alla **direzione e alla supervisione dei membri del team** di revisione, rendendo più snella e “veloce” tale attività.

BUSINESS ENGLISH

How to delegate effectively

di Tom Roper

When you **lead** a team, you take on new **responsibilities** and challenges and team leaders have to learn to **delegate** as much as possible. This can mean **sharing** and moving your **responsibilities** on to others, trusting them to do some of the work that is normally yours. Delegating **effectively** allows you the time and space to offer the required **support** to your colleagues, **manage** the problems that can arise, and **maintain** focus on the general situation, the key features of **effective leadership**.

Knowing which tasks to delegate can be a bit more difficult, let's take a look at the **5 top tips** on effective delegation:

1. **Start with the smaller tasks**

If you are uncertain or worried about giving full responsibility to your larger projects, begin by delegating **smaller** tasks that don't require a large level of **oversight**. This will provide your team members with the **opportunity** and **time** to get acquainted with their new responsibilities.

2. **Choose tasks that can develop your team members**

Delegation isn't only about **reducing** your workload, it should also be an occasion to **develop** your team and give them **learning** opportunities. Identify tasks that can help their professional development, and give them the **time** to get better at doing them. Through the passing on of work you are able to do competently and **educating** your team members to be able to do the same, you will help them **grow** professionally too.

3. **Delegate tasks to the appropriate people**

The best managers know their team well and know exactly which tasks would suit which individual best. It would be easy to just delegate tasks you don't like doing but this can have a negative effect. When people are doing tasks they enjoy, they become more motivated to do

the best job they can do.

4. Have faith in your team

After handing over a task, it is sometimes easy for some managers to regularly keep **too close** an eye on their staff and **correct** every action they see. This is **micromanagement** – a style of management where a manager watches and controls what their team is doing too closely. Micromanaging occupies almost as much time as it would doing the task yourself. It can also **demotivate** your team, and **discourage** creativity and innovation. Delegating tasks means we need to be able to **trust** that things will get done, this might not mean in the exact same way we would do them.

5. Offer support

It is important for a team leader to set **clear goals** and expectations, **communicate** timelines and offer relevant **guidance** where needed. It isn't enough to expect your team members to read your mind and understand your expectations when you haven't given them the necessary information. **Check in** regularly to make sure everything is on track.

Delegating is not easy, and it takes practice to do it **effectively**. But it is by **sharing** responsibilities that we can become a **valuable** team player and a true leader.

